



UNIPOLSAI ALL RISKS - Rischi Ordinari

Contratto di Assicurazione All Risks Rischi Ordinari
Modello 3199 - Ed. 15/11/2017

FASCICOLO INFORMATIVO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota informativa comprensiva del Glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

Nota informativa	Pagina
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 9
1. Informazioni generali	2 di 9
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 9
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2 di 9
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni	2 di 9
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	3 di 9
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	3 di 9
6. Premi	4 di 9
7. Rivalse	4 di 9
8. Diritto di recesso	4 di 9
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 9
10. Legislazione applicabile	4 di 9
11. Regime fiscale	4 di 9
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4 di 9
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	4 di 9
13. Pronta Ripresa	5 di 9
14. Reclami	5 di 9
15. Perizia contrattuale	5 di 9
• Glossario	6 di 9
Condizioni di assicurazione	
• Condizioni Generali di Assicurazione	2 di 24
• Norme che regolano l'Assicurazione dei danni materiali All Risks	3 di 24
• Condizioni speciali	9 di 24
• Condizioni aggiuntive	11 di 24
• Pronta Ripresa	14 di 24
• Sezioni aggiuntive	15 di 24
• Norme giuridiche	23 di 24
Informativa privacy	2 di 2

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni "All Risks Rischi Ordinari" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.uni-polsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento

ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2016, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.528.469.295,01, con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 3.117.825.796,04. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato e/o Contraente ne è in possesso, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

Relativamente alle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio, Terremoto, Alluvione e inondazione, la Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie mediante preavviso di giorni 30 da comunicare con le medesime modalità di cui sopra. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni

La copertura offerta dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e in base alle scelte effettuate dal Contraente, è la seguente:

- **ALL RISK:** la Società indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in Polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave, salvo quanto escluso, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione delle Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- **CONDIZIONI AGGIUNTIVE.** Sono partite di Polizza che possono personalizzare la copertura assicurativa come, ad esempio, Terremoto, Alluvione e inondazione e Ricorso Terzi. Si rimanda alle Condizioni Aggiuntive per gli

aspetti di dettaglio. Le garanzie si attivano con il richiamo della specifica partita e il pagamento del relativo premio.

- **SEZIONI AGGIUNTIVE.** Sono partite di Polizza che possono personalizzare ulteriormente la copertura assicurativa e sono: Furto, Guasti Macchine e Danni Indiretti a Margine di contribuzione. Principale obiettivo della garanzia Danni Indiretti è riportare l'Assicurato, attraverso il riconoscimento dell'indennizzo, alla situazione finanziaria che avrebbe avuto se non si fosse verificato il danno materiale (diretto) indennizzabile a termini di Polizza.

Si rimanda alle Sezioni Aggiuntive per gli aspetti di dettaglio. Le garanzie si attivano con il richiamo della specifica partita e il pagamento del relativo premio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli Artt. 12 - Esclusioni, 13 - Cose escluse dall'assicurazione e 14 - Delimitazioni di garanzia delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni materiali. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli Articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del premio; per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia alla Polizza e relativo prospetto riepilogativo. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00
Danno accertato: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00
Danno accertato: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00
Danno accertato: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 10.000,00 – 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00
Danno accertato: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 – € 500,00 = € 2.500,00
(perché lo scoperto del 10% del Danno accertato è inferiore al minimo).

Assicurazione parziale: la Somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la Somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L'indennizzo è pari all'ammontare del Danno accertato moltiplicato per la Somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

$$\text{Indennizzo} = \frac{\text{ammontare del Danno accertato} \times \text{Somma assicurata}}{\text{valore delle cose assicurate}}$$

Esempio relativo alla garanzia Danni materiali All Risks:
Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00
Valore del contenuto: € 150.000,00
Danno accertato: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) = € 60.000,00.

Si rimanda agli Artt. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 20 - Supplemento di indennizzo e 21 - Assicurazione parziale delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni materiali ed all'Art. 5 - Deroga alla proporzionale delle Condizioni Speciali sempre operanti per gli aspetti di dettaglio.

Per effetto dell'Art. 5 - Deroga alla proporzionale delle Condizioni Speciali, l'esempio di cui sopra dovrà intendersi il seguente:

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00
Valore del contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 69.000,00 ossia: € 90.000,00 x (€ 115.000,00 : € 150.000,00).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 4 - Aggravamento del rischio e 5 - Diminuzione del rischio delle Condizioni generali di assicurazione, nonché alle Condizioni Speciali:

- 1) particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche dei fabbricati;

- 2) particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata;
- 3) particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze;
- 11) modifiche agli enti assicurati.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° Esempio per la garanzia Danni materiali All Risks

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato in cui la copertura del tetto è in materiale incombustibile; la Società ha valutato il rischio sulla base di queste caratteristiche costruttive del fabbricato e applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell'ampliamento dei locali la copertura del tetto viene sostituita per il 50% da materiale combustibile che, presentando una minore resistenza all'incendio, costituisce un aggravamento del rischio rispetto a quello originario. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di Sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° Esempio per la garanzia Danni materiali All Risks

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che nel fabbricato dell'azienda esiste un reparto di verniciatura, per cui la Società ha applicato il relativo tasso di premio. A seguito della riorganizzazione delle linee produttive tale reparto viene sostituito da un magazzino, per cui il premio sarebbe inferiore e lo comunica alla Società. La Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Condizioni generali di assicurazione.

Avvertenza: sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).

7. Rivalse

La Società rinuncia al diritto di surroga previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone della quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllanti, controllate e collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante ed i soci a

responsabilità illimitata ed i clienti dell'Assicurato. La garanzia è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi sul responsabile del Sinistro e salvo sempre il caso di dolo. Si rinvia all'Art. 7 - Rinuncia alla rivalsa delle Condizioni speciali, per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente, mediante lettera raccomandata, telefax o PEC con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro delle Condizioni generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a 5 anni dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di 30 giorni (Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 7 - Proroga dell'assicurazione, periodo di assicurazione e sconto per poliennalità.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questi l'azione (Art. 2952, comma 3, del Codice civile).

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Danni materiali All Risks, Terremoto, Alluvione e inondazione, Furto: 21,25% (oltre 1% quale addizionale anti-rackett);
- b) Danni indiretti a Margine di Contribuzione, Guasti macchine: 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (5 giorni per la Sezione Aggiuntiva Furto), fare nei 15 giorni successivi dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria precisando, il

momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. La dichiarazione deve essere trasmessa alla Società con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, (Art. 17 - Obblighi in caso di Sinistro delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni materiali).

In caso di disaccordo sull'ammontare del danno viene eletto un terzo Perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Ciascuna delle parti sopporta la spese del proprio perito, quella del terzo è a carico della parte soccombente. Si rinvia inoltre agli Articoli 19, 20, 22 e 26 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni materiali, per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

13. Pronta Ripresa

Avvertenza: in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni materiali All Risks per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, il Contraente o l'Assicurato può scegliere di avvalersi di un servizio di pronto intervento volto a evitare o diminuire il danno. Le spese riguardanti tali interventi vengono liquidate, se coperte da Polizza, direttamente dalla Società. Si rimanda alla sezione Pronta Ripresa per gli aspetti di dettaglio.

14. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B,

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di Polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex Art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187

Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

15. Perizia contrattuale

Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Parti, la determinazione dell'ammontare del danno sia demandata a due Periti, nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente. I due periti possono nominare un terzo per prendere le decisioni a maggioranza su eventuali punti controversi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 22 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno delle Norme che regolano l'assicurazione Danni materiali All Risks.

Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a inondazione, alluvione, rotture accidentali. Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di accidentale traboccamento di gronde o pluviali.
- **Alluvione e inondazione:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computer esclusi smartphone, tablet e navigatori satellitari.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione, come definito dall'Articolo 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Atto di terrorismo:** qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Contenuto generico:** complesso di beni mobili di pertinenza dell'attività assicurata e rientranti nelle seguenti voci:
 - Macchinario, attrezzature e arredamento;
 - Merci, compresi Infiammabili e Merci speciali;
 - Apparecchiature elettroniche.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è premiente il pagamento del premio.
- **Contratto di assistenza tecnica:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
- **Copertura del tetto:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- **Cose particolari:**
 - disegni, modelli, stampi e simili;
 - documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, Supporti dati nonché programmi in licenza d'uso o di utente. Per programmi in licenza d'uso s'intendono le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Per programmi di utente quelli che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. Sono esclusi i programmi realizzati dal Contraente o Assicurato stesso e/o suoi dipendenti.
- **Costo variabile della produzione venduta (per la Sezione Danni indiretti):** importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommate all'acquisto delle materie prime, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.
- **Cyber Crime:** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Esplosivi:** le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
 - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
 - per azione meccanica o termica esplodono;e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni.

• **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

• **Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. È escluso quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

• **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.

• **Fenomeno elettrico:** correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

• **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

• **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra assoluta, che viene detratto:
– dall'importo del Danno accertato per le garanzie delle Sezioni Danni materiali, Danni Indiretti e Guasti macchine a Valore Intero;
– dall'importo del Danno liquidabile per le garanzie delle Sezioni Furto e Guasti Macchine a Primo Rischio Assoluto.

• **Franchigia temporale (per la Sezione Danni indiretti):** importo che rimane a carico dell'Assicurato in relazione a un determinato periodo di tempo, pari alla Somma Assicurata divisa per il numero di giorni lavorativi annui e moltiplicata per il numero di giorni di franchigia indicati in Polizza.

• **Furto:** l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

• **Guasti Macchine:** guasti e/o rotture meccaniche a Macchinari così come definiti nella relativa Sezione Aggiuntiva.

• **Implosione:** repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

• **Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

• **Incombustibili:** le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche ed integrazioni.

• **Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

• **Inflammabili:** le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

◦ gas combustibili;

◦ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;

◦ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

◦ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

◦ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

Tipo C

◦ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;

◦ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

• **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP del 1° gennaio 2013.

• **Limite di indennizzo:** la somma massima che la Società sarà tenuta a pagare per tutti i danni o spese ai quali il limite è riferito; quando è previsto un "sottolimito" questo è da intendersi quale parte del limite di indennizzo.

• **Macchinari (per la Sezione Guasti Macchine):** tutte le macchine anche a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività assicurata in polizza, con esclusione degli impianti tecnici di pertinenza del fabbricato quali idrici, termici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, nonché ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A. Si intende altresì compreso quanto rientrante nella

definizione di "Apparecchiature elettroniche" nonché sistemi d'allarme antintrusione, di videosorveglianza e videocitofonici. Il tutto nelle ubicazioni assicurate, al coperto o all'aperto in base alla loro natura e destinazione.

• **Macchinario, attrezzature ed arredamento:** le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e di trasporto **non iscritti al P.R.A.** – serbatoi e sili non in cemento armato o muratura – mobili, arredi, scaffalature, banchi, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti e **quant'altro non rientri nella definizione di "Apparecchiature elettroniche" e "Cose particolari"**.

Il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

Sono comprese migliorie edili e/o impiantistiche eseguite dal conduttore non proprietario del Fabbricato.

• **Margine di contribuzione (per la Sezione Danni indiretti):** la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta.

• **Merci:** le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, **esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.** Il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

• **Merci speciali:**

◦ D1 – polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – cellulose (grezza ed oggetti di) – materie plastiche espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – sughero grezzo;

◦ D2 – se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa – cotone idrofilo – ovatte – cotone sodi;

◦ D3 – se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% – ovatte sintetiche – piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

• **Mezzi di chiusura:** difese di ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, realizzate per tutta la loro estensione da serramenti in legno, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili

esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

• **Mezzi forti di custodia:** armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di ogni tipo e grado, camere corazzate, camere di sicurezza.

• **Partita:** insieme delle cose assicurate con una unica Somma assicurata.

• **Periodo assicurativo – Annualità Assicurativa:** in caso di Polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

• **Periodo di indennizzo (per la Sezione Danni indiretti):** il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima di 12 mesi, (salvo esplicita diversa indicazione). Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della Polizza avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

• **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.

• **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

• **Premio:** la somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

• **Rapina:** l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

• **Ricavi di vendita (per la Sezione Danni indiretti):** quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata e per le ubicazioni indicate in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A.

- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale, che viene detratto:
 - dall'importo del Danno accertato per le garanzie delle Sezioni Danni materiali, Danni Indiretti e Guasti macchine a Valore Intero;
 - dall'importo del Danno liquidabile per le garanzie delle Sezioni Furto e Guasti Macchine a Primo Rischio Assoluto.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata (per la Sezione Danni indiretti):** la cifra indicata a tale titolo in Polizza e che non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato. Se al momento del Sinistro la Somma assicurata dovesse risultare invece inferiore al Margine di contribuzione, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
- **Sovraccarico neve:** crollo totale o parziale del Fabbricato per effetto del sovraccarico di neve nonchè i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.
- **Supporti di dati:** qualsiasi materiale magnetico e/o ottico usato per memorizzare permanentemente dati elaborabili automaticamente. Per dati s'intendono l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- **Ubicazione:** la localizzazione dell'insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente il terreno pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'Assicurato per la relativa attività d'impresa come descritta in Polizza.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
- **Vetro antisfondamento:** vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 15/11/2017

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata), con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del reces-

so, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione, periodo di assicurazione e sconto per poliennialità

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, telefax o PEC, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione indicata in Polizza.

Se il contratto ha durata superiore a 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

È inoltre prevista dal successivo Art. 27 - Recesso dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio e dalle successive Condizioni Aggiuntive 220 Terremoto e 222 Alluvione e inondazione, la possibilità per la Società e per il Contraente di recedere dall'Assicurazione anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre garanzie attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Nel caso in cui la Polizza sia vincolata a favore di Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleggi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell'Ente sopra citato.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in Polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave, salvo quanto escluso agli articoli 12, 13 e 14.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero, tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzature e arredamento".

S'intendono compresi i danni materiali a Merci, Macchinari e Cose Particolari posti in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza purché entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sino alla concorrenza del 10% dei rispettivi valori.

La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì, sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nel prospetto riepilogativo ed in eccedenza alle somme assicurate, le spese necessariamente sostenute per:

- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro col sottolimito del 20% per operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite dal Sinistro o parzialmente danneggiate in caso di Sinistro;
- 3) ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un Sinistro indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;

relativamente alle spese di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) non è operante il disposto di cui all'Art. 21 – Assicurazione parziale.

Art. 12 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- i danni verificatisi in occasione di:
 - a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;

c) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

d) terremoto, alluvione e inondazione;

e) trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

salvo che il Sinistro non abbia alcun rapporto con i suddetti eventi;

– i danni causati da o dovuti a:

f) Furto, Rapina, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, destrezza, malversazione, scippo e loro tentativi;

g) crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di Fabbricati, salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

h) interruzione o alterazione dei processi di lavorazione che danneggino le Merci, salvo che siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;

i) montaggio o smontaggio di Macchinari o costruzioni o demolizioni di Fabbricati;

j) deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione, evaporazione;

k) guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario e delle attrezzature salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni materiali derivanti da dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;

l) inquinamento o contaminazione ambientale;

m) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;

n) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;

o) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

- q) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- r) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- s) ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;
- t) perdite di mercato o danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- u) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza.

Sono altresì esclusi i danni:

- v) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- w) derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime.

Art. 13 – Cose escluse dall'assicurazione

- beni in leasing se assicurati con Polizza specifica;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerente l'attività assicurata), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere (di valore singolo superiore a € 5.000,00);
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza);
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno.

Art. 14 – Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente a **grandine, vento e quanto da esso trasportato**, s'intendono esclusi i danni a:
 - gru (ad eccezione di carriponte), antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
 - macchinari e merci posti all'aperto, ad eccezione di macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - cose poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).

La garanzia è operante quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

I danni di bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

- 2) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito di **occupazione delle aree** di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 3) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Inoltre, limitatamente ai danni causati da **Atti di Terrorismo**, s'intendono esclusi i danni:
 - da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
 - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
- 4) Relativamente alle **"Cose Particolari"** la garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 21 - Assicurazione Parziale. La Società indennizzerà il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse. Sono escluse le cose non più utilizzate nel ciclo produttivo e pertanto considerate con vita economica residua nulla (materiali in disuso), salvo che siano di proprietà di terzi o in conto deposito. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro. Sono comprese le spese per il rifacimento o il riacquisto di programmi d'utente e/o programmi standard in licenza d'uso distrutti o danneggiati dal Sinistro nonché le spese per la ricostruzione dei dati.
- 5) Relativamente ai danni materiali causati da fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, oppure causati da **Allagamento**, la Società non indennizzerà i danni causati:

- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;
 - alle cose mobili all'aperto.
- 6) Relativamente ai danni materiali causati da **Sovraccarico neve** la Società non indennizzerà i danni causati:
- ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi e al loro contenuto;
 - ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne, salvo che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.
- 7) Relativamente ai danni materiali causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere. Non verranno indennizzati i sinistri avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
- 8) Relativamente ai danni materiali derivanti dalla **dispersione di liquidi** per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi, sono esclusi:
- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- 9) Relativamente ai **Valori**, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall'Art. 21 – Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 10) Relativamente ai danni di **Fenomeno elettrico**, la garanzia è operante per Macchinari collaudati e pronti per l'uso a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge. Sono esclusi i danni:
- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - b) causati da usura o da carenze di manutenzione;
 - c) di guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario conseguente a fenomeno elettrico.

Limitatamente a:

- Apparecchiature elettroniche;
 - schede e sistemi elettronici al servizio di singoli macchinari o inglobati in essi;
 - impianti elettrici al servizio esclusivo di macchinari;
- d) sono altresì esclusi i danni la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- e) la garanzia è operante in presenza di limitatori di sovratensioni a norme CEI. In caso contrario verrà applicato uno scoperto del 30% col minimo del doppio della franchigia prevista nel prospetto riepilogativo, così anche nel caso in cui tali limitatori non venissero danneggiati dal Sinistro.

Si rimanda al prospetto riepilogativo di Polizza per scoperti, franchigie e limiti di indennizzo delle garanzie suddette.

Art. 15 – Titorità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, mediante comunicazione telegrafica, fax o e-mail, entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;
- c) fare, quando si ipotizzi un reato doloso e nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziarie o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Le Parti potranno richiedere, in caso di Sinistro, l'attivazione del servizio di Pronta Ripresa così come indicato al relativo capitolo.

Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per "Valore a Nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per "Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) "Fabbricati" – si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) "Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche" si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III) "Merci" – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, ven-

gono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza.

L'ammontare del danno si determina:

- per "Fabbricati" – applicando il deprezzamento di cui al precedente punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30 % del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempreché la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

- per "Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche" e "Merci" (punti II. e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- per "Cose particolari" determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 20 – Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati", "Macchinario, attrezzature ed arredamento" e "Apparecchiature Elettroniche" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Si conviene che:

- 1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la Somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite oppure, su richiesta del Contraente per comprovato impedimento alla ricostruzione imputabile a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinari, Attrezzature ed Arredamento", o "Apparecchiature elettroniche" in stato di inattività da oltre 12 mesi. Il supplemento di indennizzo comprende le spese necessarie per gli adeguamenti alla normativa antisismica vigente al momento del Sinistro, così come indicate alla Condizione Speciale 4.

Art. 21 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 22 – Controversie e procedura per l'accertamento del danno

Le quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo devono essere effettuate:

- a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di accordo.

- b) tra due Periti nominati una dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio tramite raccomandata A/R, telefax o PEC, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due Periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulle quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo. Se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 23 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 17 - Obblighi in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e Art. 20 - Supplemento di indennizzo;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi dell'Art. 22 – lettera b) "Controversie e procedura per l'accertamento del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 25 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 26 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 27 – Recesso dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio – da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso netto annuo riferito alle partite Fabbricato e contenuto – relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutti gli altri rischi assicurati.

1 – Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche dei fabbricati

Le caratteristiche costruttive delle seguenti parti dei fabbricati:

- strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto, copertura del tetto, pareti esterne, coibentazioni e rivestimenti, influiscono sulla valutazione del rischio e pertanto devono essere espressamente dichiarate in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 4 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
 - a) le parti di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti a quelle dichiarate in Polizza purché complessivamente non eccedano il 20% della superficie complessiva del Fabbricato;
 - b) le pareti esterne, le coperture e i solai con coibentazioni, rivestimenti e soffittature in materiali combustibili purché non eccedano il 20% delle rispettive superfici complessive;
 - c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture se costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo;
 - d) i materiali combustibili impiegati per la coibentazione di celle frigorifere purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili e quelli impiegati nelle pavimentazioni;
 - e) le finestrate e i lucernari in materiali combustibili purché non eccedano il 20% delle rispettive superfici complessive di pareti esterne e tetto.

2 – Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata

L'esistenza di sostanze esplosive, di infiammabili – per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 4 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza, l'esistenza di:

- a) 1 chilogrammo di "Esplosivi";
- b) 500 kg di "Infiammabili" del tipo "A" o quantitativo equivalente di altri tipi, nonché quelli ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o trovanti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
- c) 500 kg di "Merci speciali" del tipo D1 o quantitativo equivalente di altri tipi.

3 – Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili, non tenendo conto degli infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 4 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza l'esistenza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

4 – Adeguamenti sismici

In caso di Sinistro totale indennizzabile a termini di Polizza, fermo il Limite massimo dell'indennizzo di cui all'Art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione in base al Valore a Nuovo comprende gli oneri connessi agli adeguamenti alla normativa antisismica vigente al momento del Sinistro. In caso di danno parziale, tali oneri saranno riferiti alle sole strutture portanti direttamente interessate dal Sinistro.

5 – Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 21 - Assicurazione parziale, si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui Somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro, come previsto dall'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 21 - Assicurazione parziale rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

6 – Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

7 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

- le Società controllanti, controllate e collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata;
- i clienti dell'Assicurato.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del Sinistro, non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze di assicurazione.

8 – Fabbricati in comproprietà o in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

9 – Oneri di ricostruzione

Nella Somma assicurata alle partite Fabbricato e/o Contenuto s'intendono compresi:

- i contributi obbligatori comunali e gli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate;
- i compensi dovuti ai direttori lavori, assistenti e progettisti per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate.

10 – Operazioni peritali

Si conviene che in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da Sinistro o comunque da esso danneggiati.

11 – Modifiche agli enti assicurati

Si dà atto che nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente Polizza.

12 – Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- sarà adempiuta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di Sinistro.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà inoltre ottenere un solo anticipo sul supplemento d'indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

13 - Condizioni di passaggio

Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che, in relazione ad ogni rischio singolo, per:

- gli esercizi o depositi commerciali il valore, assicurato e non, in merci non è superiore a € 600.000,00;
- le attività industriali il valore, assicurato e non, in merci, macchinario ed attrezzature non è superiore a € 600.000,00.

Per rischio singolo si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti l'attività di un unico imprenditore.

Qualora detto valore sia o divenga tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra riportata, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti concorderanno di proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previste dalla tariffa applicabile al rischio così mutato.

Qualora non venga accettata dal Contraente o dall'Assicurato la riforma del contratto, lo stesso rimarrà operante fino alla scadenza prevista, fermo restando che se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall'art. 1892 del Codice Civile. Restano in ogni caso fermi gli Artt. 6 e 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

220. Terremoto

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. d) delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali verificatisi in occasione di Terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà per tutte le altre garanzie/partite assicurate e indicate in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali interruzioni di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a Fabbricati (e loro contenuto) considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 10.000, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro e annualità assicurativa, importo superiore al 50% della Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo. Qualora la partita si riferisse a più ubicazioni assicurate, la predetta percentuale verrà applicata ai valori delle singole ubicazioni risultanti al momento del Sinistro.

222. Alluvione e inondazione

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. d) delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali verificatisi in occasione di Alluvione e inondazione.

In caso di Inondazione/alluvione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà per tutte le altre garanzie/partite assicurate e indicate in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'alluvione/inondazione sulle cose assicurate;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;
- a cose mobili all'aperto;
- a Fabbricati (e loro contenuto) considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 10.000, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro e annualità assicurativa, importo superiore al 50% della Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo. Qualora la partita si riferisse a più ubicazioni assicurate, la predetta percentuale verrà applicata ai valori delle singole ubicazioni risultanti al momento del Sinistro.

401. Merci in refrigerazione

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. r) delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- a) ad eventi non esclusi all'Art. 12 - Esclusioni;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'im-

pianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture siano causati da eventi non esclusi all'Art. 12 - Esclusioni delle Condizioni di assicurazione.

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 €.

402. Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)

La garanzia 401 "Merci in refrigerazione" (che s'intende qui richiamata) è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.

Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.

L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga a:

- 1) mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme;
- 2) mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
- 3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento dell'impianto di allarme in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni, l'Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
- 4) rendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 €.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o l'Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi lo scoperto sarà elevato al 25% con il minimo di 1.000,00 €.

405. Indennità aggiuntiva a percentuale (con dimostrazione del danno)

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, la Società si obbliga a rimborsare, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. t) delle Condizioni di assicurazione, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Per la presente garanzia:

- a) la Società risponde, per ogni Sinistro, fino alla concorrenza di una somma pari al 20% dell'indennizzo liquidato in forza delle garanzie prestate dalle Condizioni di assicurazione;
- b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, della franchigia frontale indicata in Polizza.

410. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

411. Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in Polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo. Qualora la Somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini dell'Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'Art. 21 – Assicurazione parziale delle Condizioni stesse.

419. Onorari periti

La Società si obbliga, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno e 23 - Mandato dei Periti delle Condizioni di Assicurazione, e ciò fino alla concorrenza del 3% dell'importo liquidato a termini di Polizza con il massimo della Somma assicurata alla specifica partita.

Questo rimborso non potrà eccedere per ogni Sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente pagate al Perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

Fermo quanto disposto dall'Art. 17 "Obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine della Sezione Danni materiali (All Risks) per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e PER S.p.A. società con sede legale in Via G. di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - partita IVA 05705980968, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di sinistro.

L'attività di PER S.p.A. si articola in operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile), ovvero servizi volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, minimizzando i costi del rimpiazzo e delle ricostruzioni. In caso di danni causati da incendio, esplosione, scoppio, alluvione e inondazione, grandine, eventi naturali, terremoto, bagnamenti ed altri eventi garantiti nella Sezione Danni materiali (All Risks) di Polizza, sulle partite Fabbricato e Contenuto, nonché sviluppo di fumi, gas, vapori e/o dispersione di fluidi, anche con conseguenti fenomeni di corrosione, inquinamento o contaminazione delle cose assicurate, il servizio di **Pronta Ripresa** consiste in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) attività di bonifica.

Modalità di attivazione:

In caso di danno il Contraente e/o Assicurato potrà richiedere l'intervento di **Pronta Ripresa** fornito da PER, comunicando i propri riferimenti, il nr. di polizza e la tipologia di evento dannoso, nel seguente modo:

1. contattando il Numero Verde **800.322270** attivo H24 (per chiamate dall'estero +39 392 9919010)
2. Inviando una mail a: prontaripresa@gruppoper.com;
3. Inviando un fax al nr. 02.55306025

e dovrà successivamente, e nel più breve tempo possibile, far pervenire la denuncia di sinistro alla propria Agenzia di riferimento o all'Intermediario assicurativo da esso autorizzato, che si farà carico di procedere all'apertura del sinistro.

PER S.p.A. garantisce il sopralluogo con i propri specialisti **entro 8 ore** dalla chiamata (salvo comprovata impossibilità materiale o rallentamenti per cause di forza maggiore, provvedimenti o modifiche imposte dalle Autorità competenti) per valutare la situazione e predisporre il salvataggio nonché l'eventuale piano di intervento atto a preservare e a bonificare il fabbricato, le merci e i macchinari da danni ulteriori.

Nel corso dell'intervento, PER:

- identificherà e coordinerà, con la collaborazione dell'Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno;
- organizzerà servizi di primo contatto/coordinamento con enti locali (ASL, Comune, ecc)
- consegnerà all'Assicurato per la firma, prima di qualunque intervento, il documento di accettazione dell'intervento da parte dello stesso dell'inizio lavori;
- effettuerà direttamente le attività di salvataggio e bonifica in autonomia per un valore compreso tra euro 5.000/00 (cinquemila) e euro 50.000/00 (cinquantamila), IVA esclusa.

A conclusione dell'intervento di PER, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento di PER (se coperte da polizza) vengano liquidate direttamente da UnipolSai, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

PER presterà la propria opera con la massima cura e puntualità, usando la massima diligenza professionale e assumendosi piena responsabilità degli interventi effettuati, manlevando UnipolSai da ogni pretesa e richiesta che possa essere avanzata sia da parte dell'Assicurato sia da parte di terzi danneggiati in relazione ai suddetti interventi, assumendosi in proprio l'onere di tacitare i medesimi per eventuali danni sofferti.

SEZIONE FURTO

323. FURTO E RAPINA

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera f) delle Condizioni di assicurazione indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal Furto delle cose assicurate, a condizione che le cose stesse siano riposte in locali custoditi, costruiti e coperti in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizi), cemento e/o calcestruzzo armato e non, vetrocemento, vetro antisfondamento, aventi Mezzi di chiusura come specificato nelle definizioni e che l'autore del reato si sia introdotto nei locali chiusi in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei Mezzi Forti di Custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

Sono **parificati ai danni del Furto i danni materiali** causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Sono tollerati:

- relativamente alle caratteristiche dei locali, coperture con tegole purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari, pareti perimetrali costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno;
- Mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra richiamati.

In caso di furto commesso attraverso le suddette tolleranze la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% del Danno liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera f) delle Condizioni di assicurazione e di quanto previsto al precedente capoverso, presta la garanzia contro i Furti avvenuti nei modi sopra previsti, anche ove **commessi da dipendenti dell'Assicurato** e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino

le seguenti circostanze:

- che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni esistenti, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di **Rapina** avvenuta nei locali indicati in Polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Si precisa che per la sola Rapina di Valori all'interno dei locali, la garanzia si intende prestata indipendentemente dai mezzi di custodia in cui sono riposti i Valori stessi.

Sono compresi/e **fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo** indicato nel prospetto riepilogativo:

- 1) **i guasti cagionati dai ladri**, alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;
- 2) le spese sostenute a seguito di **furto o tentato furto di fissi ed infissi** (comprese camere di sicurezza e corazzate e rispettive porte), di apparecchiature di allarme e sorveglianza e di altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato;
- 3) le spese sostenute per la **sostituzione delle serrature dei locali dell'attività assicurata**, con altre uguali o equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato o ai suoi addetti a seguito di Furto, Rapina e scippo.
Tali spese regolarmente documentate dovranno essere sostenute entro 72 ore dalla data di accadimento del Sinistro e ai fini della loro definizione dovranno essere accompagnate dalla denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
L'Assicurato fino all'avvenuta sostituzione delle serrature, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;
- 4) le spese sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro per il **riacquisto di Cose particolari** - qualora rientranti nelle cose assicurate - nonché per la ricostruzione di archivi, dati e programmi sottratti o danneggiati;
- 5) **il furto di Valori all'interno dei locali assicurati** esclusivamente quando riposti in Mezzi Forti di custodia o in armadi semplici e/o cassette chiuse a chiave;
- 6) **Valori trasportati (Portavalori)**. La garanzia è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italia-

no, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per:

- il Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
- il Furto strappando di mano o di dosso i Valori medesimi;
- la Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi amministratori o dipendenti addetti a tale mansione mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto;

- 7) **i furti e le rapine delle cose assicurate - esclusi Valori - poste in ubicazioni diverse da quelle indicate**, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante dalle registrazioni contabili dell'Assicurato, purché il furto sia commesso con le modalità sopra riportate;
- 8) **i furti delle cose assicurate - esclusi Valori - poste all'aperto** purché all'interno dell'area di pertinenza aziendale a condizione che la stessa area sia protetta, per tutta la sua estensione, da recinzione di altezza non inferiore a 2 metri e impianto di allarme. Sono esclusi i furti avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati, oppure commessi senza effrazione della recinzione o dei relativi congegni di chiusura.

La presente Sezione Aggiuntiva "Furto e Rapina" è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione di quanto disposto dall'Art. 21 - Assicurazione parziale delle Condizioni di assicurazione.

Sono esclusi i danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; sono inoltre esclusi i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti e degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Agli effetti della presente Sezione Aggiuntiva, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto indicato nel **prospetto riepilogativo**; in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata alla relativa partita e/o Limite di indennizzo.

Si precisa che gli Articoli/Condizioni di assicurazione di seguito specificati non sono operanti:

- Art. 20 delle Condizioni di assicurazione "Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)";
- Condizione speciale sempre operante 6 "Buona fede";
- Condizione speciale sempre operante 7 "Rinuncia alla rivalsa";
- Condizione speciale sempre operante "Anticipo indennizzi";
- Condizione aggiuntiva 419 "Onorari periti", anche se resa operante.

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO - REINTEGRO, A RICHIESTA, DELLE SOMME ASSICURATE.

In caso di Sinistro, la Somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno liquidabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Si conviene che, su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, la Somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo, ridotti in seguito a Sinistro, potranno essere reintegrati nei loro valori originali, e ciò fino al raggiungimento della somma o dei Limiti di Indennizzo inizialmente previsti.

Il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso, con l'applicazione del tasso esposto in calce alla Polizza. Qualora il contratto sia disdettato resta l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di corrispondere il relativo rateo di premio entro 15 giorni dalla presentazione della apposita appendice di conguaglio.

Resta inteso che nell'eventualità si verifichi un Sinistro, il reintegro in argomento sarà operante a condizione che tutte le misure di sicurezza siano state reintegrate e, comunque, a condizione che siano operative le nuove raccomandazioni richieste dal Perito della Società assicuratrice successivamente al Sinistro.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione.

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose colpite da Sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE/ASSICURATO

Qualora il Furto o la Rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà l'Indennizzo previa detrazione dello Scoperto indicato nel prospetto riepilogativo.

TRASLOCO

Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata per il periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i dieci giorni successivi alla comunicazione scritta di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione del rischio sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 4 - Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

CUMULO SCOPERTI

Qualora siano operanti in concomitanza più Scoperti, questi verranno applicati in misura complessivamente non superiore alla percentuale indicata nel prospetto riepilogativo, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante anche una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

SOSPENSIONE DELLA GARANZIA PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi, la garanzia Furto è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno; relativamente a Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del settimo giorno.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per i Sinistri Furto e Rapina relativi alla presente sezione e a parziale deroga degli articoli 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 20 - Supplemento di indennizzo, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA

Ad integrazione del disposto dell'Art. 17 - Obblighi in caso di Sinistro delle Condizioni di assicurazione, in caso di Sinistro per Furto o Rapina il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) a modifica di quanto indicato ai punti b) e c) dell'Art. 17 - Obblighi in caso di Sinistro delle Condizioni di assicurazione, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di Polizza;
- b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b) e c) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del codice civile.

Per quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni di assicurazione.

SEZIONE GUASTI MACCHINE

900. GUASTI MACCHINE

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera k) delle Condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali direttamente causati da guasti e/o rotture meccaniche a Macchinari collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'attività dell'Azienda assicurata. La Somma assicurata dovrà corrispondere:

- al "Valore Intero e a Nuovo" della totalità dei Macchinari oppure,
- a un importo corrispondente al "Primo Rischio Assoluto", cioè senza l'applicazione di quanto disposto dall'Art. 21 - Assicurazione parziale delle Condizioni di assicurazione,

così come indicato nel prospetto riepilogativo alla relativa partita.

In caso di mancata indicazione, l'Assicurazione s'intenderà prestata nella forma a "Valore Intero e a Nuovo".

ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del Macchinario e a esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il locatore o il fornitore dei Macchinari assicurati;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- alla mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti del macchinario;
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da incendio, colpo diretto di fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti, eventi naturali, atti dolosi, furto o tentativo di furto, crollo di fabbricati, cedimenti del terreno, frane Terremoti, Alluvioni e inondazioni, Allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti e mareggiate;
- di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime;
- relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dal Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione, in caso di danno a:

- trasformatori in esercizio da oltre 12 anni, l'Indennizzo terrà conto del degrado degli avvolgimenti che verrà fissato nella misura del 5% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%;
- pacchi lamellari costituenti il nucleo in esercizio da oltre 12 anni, l'Indennizzo terrà conto del degrado che verrà fissato nella misura del 2% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 30%.
- macchinari in stato di inattività da oltre 12 mesi (fatta eccezione per temporanee riduzioni di attività per motivi contingenti o per inattività cicliche di carattere stagionale, oppure per beni strumentali nuovi in fase di attivazione nelle rispettive ubicazioni assicurate), l'indennizzo terrà conto del degrado degli stessi.

Agli effetti della presente Sezione Aggiuntiva "Guasti Macchine", il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto indicato nel prospetto riepilogativo. In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quella indicata alla relativa Partita.

Per quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni di assicurazione.

SEZIONE DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

407 - DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera t) delle Condizioni di assicurazione:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
 - le Spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita,
- a seguito di danno materiale indennizzabile a termini di Polizza salvo quanto di seguito escluso.

ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini di Polizza:
- di cui alle Sezioni Aggiuntive Guasti macchine, Furto e Rapina, anche se operanti in Polizza;
- c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA (OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE)

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società:

1. il Margine di contribuzione;
2. il Risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso;
3. la nuova Somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare

- una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva;
 - una differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente Somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima,
- emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- a) la nuova Somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova Somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio positivo per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla diffe-

renza tra la nuova Somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza e dell'imposta vigente al momento del pagamento;

- d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza e dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione nei termini sopra indicati, i Risultati dell'esercizio e la nuova Somma assicurata, la Società, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a mezzo raccomandata con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di risoluzione, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

L'assicurazione di eventuali variazioni della Somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Fermi gli obblighi di cui al disposto dell'Art. 17 delle Condizioni di assicurazione, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire a proprie spese alla Società o all'intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- c) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La presente estensione di garanzia cessa di avere effetto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.

Nel caso di cui alla lettera c), l'assicurazione è automaticamente risolta dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda assicurata oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.

INDENNIZZO PAGABILE

A completamento del disposto dell'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione, l'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del Sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella Somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il periodo di indennizzo.

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del Sinistro, l'indennizzo dovuto con le norme dell'articolo precedente "indennizzo pagabile" lettera a) e b) sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

LIMITE MASSIMO DELL' INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo

di Assicurazione, somma maggiore di quella assicurata. La Somma assicurata tiene conto, al momento del Sinistro, della Clausola di aggiustamento. Il limite di indennizzo è riportato sul prospetto riepilogativo di Polizza.

ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il Periodo di Indennizzo l'Assicurato venderà Merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il Periodo di Indennizzo.

FRANCHIGIA TEMPORALE

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari alla Franchigia indicata nel **prospetto riepilogativo**.

COSTO VARIABILE DELLA PRODUZIONE VENDUTA

Con riferimento alle "Definizioni" si conviene che i costi di esercizio **non assicurati** sono i seguenti:

Voce di bilancio	% NON assicurata
B6) Costi per materie prime	100%
B7) Costi per servizi, come dettaglio	
- Costi energetici	70%
- Provvigioni	70%
- Pubblicità	70%
- Trasporti	70%
- Manutenzione	70%
- Assicurazioni	70%
B14) Oneri diversi di gestione	30%

salvo che sia stato compilato ed allegato alla Polizza il prospetto analitico denominato "Determinazione della Somma assicurata".

CLAUSOLA DI AGGIUSTAMENTO

In previsione delle variazioni che il Margine di contribuzione potrebbe subire rispetto a quanto assicurato, la Società si obbliga a ritenere garantito, per tutta la durata del contratto, un aumento della Somma assicurata indicata in Polizza pari al 20% delle somme stesse. Pertanto, anche agli effetti dell'articolo Limite Massimo di Indennizzo del Fascicolo informativo, la Somma assicurata è quella indicata in Polizza aumentata del 20%.

Tale condizione è operante a condizione che il Contraente o l'Assicurato adempia, nei tempi previsti, agli Obblighi di comunicazione del Risultato di esercizio di cui al precedente articolo "Modalità di aggiornamento della Somma assicurata".

Per le variazioni in riduzione, la Società rimborserà all'Assicurato il premio netto relativo alle variazioni stesse con il limite del 20% del premio netto pagato in via anticipata per il periodo di assicurazione considerato.

Per le variazioni in aumento l'Assicurato pagherà alla Società il premio imponibile relativo alle variazioni stesse calcolato al tasso di premio esposto in Polizza, a cui andranno aggiunte le imposte vigenti al momento del pagamento, con il limite del 20% del premio pagato in via anticipata per il periodo di assicurazione considerato.

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ REPARTI

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo "Determinazione del danno" si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal Sinistro, restando inteso che se la Somma assicurata è inferiore all'importo dato dalla somma del Margine di contribuzione di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal Sinistro), proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i 12 mesi, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata e quest'ultimo importo. Ai fini di cui sopra l'Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di Sinistro, risultati economici distinti per ciascuno dei settori indicati in Polizza.

INTERDIPENDENZA INTERNA TRA UBICAZIONI ASSICURATE

Qualora un Sinistro che colpisca i beni di una delle ubicazioni assicurate dia luogo ad una interruzione di attività anche in altre ubicazioni assicurate, la determinazione del danno sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione interessata dall'evento dannoso (danno materiale), ma anche per quelle altre ubicazioni che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle condizioni della presente garanzia, degli effetti di tale evento dannoso.

La Franchigia prevista nel **prospetto riepilogativo** si applicherà una sola volta sull'importo complessivo dei danni verificatisi.

INTERDIPENDENZA FORNITORI E/O TERZISTI

Qualora uno degli insediamenti appartenenti a fornitori dell'Assicurato è colpito da un Sinistro indennizzabile a termini all'assicurazione della Sezione di riferimento (danni materiali), e questo causi un'interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con detta Sezione Aggiuntiva e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente Sezione.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nel **prospetto riepilogativo**.

RISERVE DI MAGAZZINO

Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione, l'Assicurato ricorrerà ad utilizzo di scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
- l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio.

In tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo, si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

PERDITE CONSEGUENTI A DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ

La Società risponde anche delle perdite derivanti da impossibilità parziale o totale di accesso all'ubicazione assicurata, dovuta a disposizioni delle Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza che abbia interessato i beni assicurati. Si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo.

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite stabilito nel **prospetto riepilogativo**.

DANNI MATERIALI A BENI NON ASSICURATI

La presente estensione di garanzia è operante anche se l'evento (danno materiale) che ha determinato la sospensione forzata dell'attività avesse colpito una cosa non espressamente assicurata in Polizza, sempreché faccia parte integrante dell'ubicazione assicurata e sia funzionale allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.

FRANCHIGIA SU DANNI MATERIALI

Se l'assicurazione prevede il non indennizzo per danni materiali di importo inferiore ad un determinato ammontare, e solo per questo motivo il Sinistro che avesse colpito questa Sezione Aggiuntiva risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del danno diretto.

IMPEDIMENTO E DIFFICOLTÀ DI ACCESSO ALL'UBICAZIONE ASSICURATA

La Società risponde anche delle perdite derivanti da impossibilità parziale o totale di accesso all'ubicazione

ne assicurata, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, causata da un Sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'ubicazione stessa ma non assicurate con la presente Polizza né detenute a qualunque titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto Sinistro (danno materiale) non sia escluso dalla presente Polizza. **Si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo.**

INTERRUZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico esercizio (gas, energia elettrica, acqua, linee telefoniche) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato in un raggio di 1 Km. dall'ubicazione indicata in Polizza sia colpito da un evento indennizzabile a termini di Polizza (danno materiale) e causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno materiale viene considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente estensione di garanzia per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. **Si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo.**

ONORARI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

La presente estensione di garanzia è limitata all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di Sinistro, per il lavoro svolto dalle Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'azienda, prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società (Obblighi in caso di Sinistro) e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

Ai fini di tale garanzia in nessun caso la Società pagherà somma superiore al 3% dell'indennizzo col massimo di quanto previsto nel **prospetto riepilogativo.**

PROLUNGAMENTO PERIODO DI INATTIVITÀ

La Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività, **fino a quanto indicato nel prospetto riepilogativo** causati da:

- difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

BENI DI PROPRIETÀ DELL'ASSICURATO TEMPORANEAMENTE TRASFERITI

Qualora dei beni assicurati si trovino temporaneamente presso terzi per lavorazione nell'ambito del territorio nazionale e siano colpiti da un Sinistro indennizzabile a termini Sezione di riferimento (Danni materiali), tale da essere considerato a tutti gli effetti come danno diretto e tale da causare una perdita di Margine di contribuzione, la Società si obbliga ad indennizzare le eventuali perdite da danno indiretto **fino alla concorrenza di quanto previsto nel prospetto riepilogativo.**

Il Contraente si impegna comunque ad adoperarsi affinché possano venire eseguite tutte le indagini, gli accertamenti ed i controlli necessari ai fini della determinazione del danno presso tali ditte terze e vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto di tale Sinistro sulla propria attività.

Per quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni di assicurazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicurazione non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la Somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome e per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

I. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro
L'Assicurato deve dare avviso (1915) del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro (1914).

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932; 187 att.). L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900 comma 3).

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (1932).

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere

tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicurazione

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (1203).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Ed. 15/11/2017

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it. Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche-tarifarie.
- Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
- Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it